



CONVENZIONE

TRA

La Regione Piemonte, codice fiscale 800876770016, rappresentata dall'Assessore alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria pro tempore, Dott. Antonino Saitta, nato a Raddusa (CT), il 15.07.1950, ai fini del presente atto domiciliato in Torino, C.so Regina Margherita 153 bis

E

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), Direzione Regionale per la Regione Piemonte, rappresentata dal Direttore Regionale, Dott.ssa Alessandra Lanza, nata a Savona (SV) il 2 aprile 1967, ai fini del presente atto domiciliata in Torino, Corso Galileo Ferraris 1, a ciò delegata dal Presidente Massimo De Felice

Di seguito denominate "Le Parti"

PER

L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

Premesso che

- l'art. 9, comma 4, lettera d bis) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, così come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 dispone che l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo Accordo Quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- l'art. 11, comma 5 bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prevede che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le Regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;
- in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
- il DPCM 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", individua i Livelli Essenziali di Assistenza che il Servizio Sanitario Regionale garantisce agli assistiti, nel rispetto dei

principi di necessità assistenziale, efficacia, appropriatezza ed economicità nell'impiego delle risorse.

- l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo quadro, prevede che "L'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.";

Viste

- la D.G.R. n. 41-6093 del 12.07.2013 di recepimento dell'Accordo Quadro, di cui all'art. 9, comma 4, lettera d-bis) del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. del 03.08.2009, n. 106, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni sanitarie da parte dell'INAIL e di approvazione del schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'INAIL per erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria sul territorio regionale da parte dell'INAIL stesso, siglato dalle Parti in data 18 aprile 2014.
- la Determinazione del Direttore della Direzione Sanità n. 477 del 19.05.2014 di istituzione del Tavolo Tecnico di Coordinamento tra la Regione Piemonte e l'INAIL, a norma dell'art. 7 del suddetto Protocollo;
- la D.G.R. n. 51-5813 del 20.10.2017 di approvazione del Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'INAIL, siglato dalla parti in data 16.11.2017.
- la Determinazione del Direttore della Direzione Sanità n. 770 del 28.11.2017 di rinnovo della composizione del Tavolo Tecnico di Coordinamento tra la Regione Piemonte e l'INAIL, istituito a norma dell'art. 7 del suddetto Protocollo;

Tutto ciò premesso,

Le parti stipulano la presente convenzione con la finalità di garantire, attraverso il coordinato esercizio delle rispettive competenze, la più efficace e tempestiva erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;

Art.1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Oggetto)

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione, il cui elenco è dettagliato in allegato alla presente convenzione, di cui costituisce parte sostanziale ed integrante.

Art. 3
(Individuazione delle strutture)

L'INAIL, sulla base dell'elenco delle strutture istituzionalmente accreditate, fornito dalla Direzione Sanità e dalla stessa debitamente aggiornato, individua le strutture con le quali potrà stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.

L'elenco delle strutture con cui l'INAIL stipulerà le convenzioni di cui al paragrafo precedente potrà essere periodicamente aggiornato, d'intesa tra le parti.

Art. 4
(Convenzioni con le strutture)

1. Le convenzioni che l'INAIL stipulerà con una o più delle strutture di cui al precedente articolo prevederanno l'obbligo della struttura di erogare le prestazioni richieste alle condizioni di cui al nomenclatore tariffario allegato alla convenzione stessa.

2. La struttura convenzionata assumerà l'obbligo di erogare le prestazioni con la tempestività necessaria, rispettando i tempi che saranno indicati in convenzione.

L'impegno di cui sopra sarà assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo per il quale l'assistito INAIL è indirizzato alla struttura.

Art. 5
(Oneri delle prestazioni)

Le prestazioni integrative (LIA), di cui all'elenco allegato alla presente, saranno erogate con oneri ad esclusivo carico dell'INAIL. Qualora il progetto riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza queste ultime rimarranno a carico dell'ASL di residenza dell'assistito.

Le prestazioni LEA dovranno essere in ogni caso prenotate tramite il servizio CUP/centro di prenotazione e potranno essere erogate dalle strutture private accreditate nei limiti del budget loro assegnato. La presa in carico è attuata secondo quanto disposto in merito dalla normativa regionale di riferimento.

Art. 6
(Durata)

La presente convenzione ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 60 giorni prima della scadenza.

Art. 7
(Recesso unilaterale)

La presente convenzione cesserà nel momento in cui una delle Parti esercitasse il proprio diritto di recesso dalla stessa.

I progetti e le iniziative già in corso saranno portate alla scadenza prevista dagli stessi e non più rinnovabili, fatti salvi specifici accordi diversi fra le Parti.

Le Parti potranno recedere unilateralmente dalla presente convenzione con il preavviso scritto di almeno sei mesi.

Art. 8
(Controversie)

Le parti convengono che qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della presente convenzione, la controversia sarà devoluta alla competenza in via esclusiva al Foro di Torino.

Art. 9
(Registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al DPR 26/04/1986 n. 131 e successive modifiche a cura e spese della parte richiedente. E' altresì esente da bollo ai sensi degli artt. 9 e 16 della tabella allegato B del DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Torino, (data della sottoscrizione come quella dell'ultima firma digitale apposta)

Per la Regione Piemonte
L'Assessore alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria

Dott. Antonino Saitta

Per l'INAIL
Il Direttore Regionale Piemonte

Dott.ssa Alessandra Lanza

ELENCO PRESTAZIONI LIA

| Elenco | |
|---|--------------------|
| PRESTAZIONI L I A – TEMPI DI ESECUZIONE | TARIFFA IN EURO |
| IDROMASSOTERAPIA 20 minuti | 10 |
| IPERTERMIA 15 minuti | 15 |
| GINNASTICA VASCOLARE IN ACQUA | 10 |
| IONOFORESI 30 minuti | 10 |
| TRAZIONE VERTEBRALE MECCANICA 20 minuti | 15 |
| DIATERMIA AD ONDE CORTE O MICROONDE (RADARTERAPIA) 15 minuti | 10 |
| MASSOTERAPIA DISTRETTUALE REFLESSOGENA 15 minuti | 15 |
| ESERCIZIO ASSISTITO IN ACQUA (individuale) 30 minuti | 20 |
| PRESSOTERAPIA 30 minuti | 20 |
| TECARTERAPIA MANUALE – AUTOMATICA (capacitiva e resistiva) 30 minuti | 30 |
| INFRAROSSI 15 minuti | 10 |
| LASERTERAPIA AD ALTA POTENZA (H.I.L.T.) 15 minuti | 18 |
| ONDE D'URTO RADIALI | 40 |
| TAPING NEUROMUSCOLARE (compreso materiale) | 15 |